

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI IL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE II-QUATER, R.G. N° 7494/2021 (ADEMPIMENTO DECRETO N° 4094 DEL 23.07.2021)

Francesco Sorrentino ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-*quater*, R.G. n° 7494/2021 per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari ai sensi degli artt. 56 e 55 c.p.a.: **a)** della nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n° 17960-P del 24.05.2021, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione *“per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*; **b)** del Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n° 506 del 24.05.2021, di approvazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale; **c)** di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo (anche *in parte qua*) dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto ivi compresi: l'Avviso di selezione *“per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*; l'allegato 1 all'Avviso di selezione *sub i*; i verbali e tutte le risultanze dei lavori della commissione di concorso nominata con D.D.G. n° 80 del 12.02.2021, allo stato non conosciuti; i criteri e le griglie di valutazione utilizzati dalla commissione di concorso, allo stato non conosciuti; eventuali atti con cui il Ministero ha delegato agli organi periferici dell'Amministrazione le attività di verifica dei requisiti dei candidati, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti; gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati ai fini dell'approvazione dei contratti di collaborazione, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti; **nonché in via incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., per la declaratoria** dell'illegittimità del silenzio-diniego serbato dal Ministero della Cultura sull'istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente in data 25.05.2021 *ex artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990*, con la quale egli ha richiesto *“copia di tutti gli atti propedeutici, connessi o collegati al procedimento conclusosi con la richiamata nota prot. n. 17960 del 24 maggio 2021, onde consentire al mio assistito di poter tutelare, anche in sede giurisdizionale, i propri legittimi interessi?”* e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta con l'istanza *ex artt. 22 e ss.*

della L. n° 241/1990 del 25.05.2021; **nonché, ancora, per la condanna** dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati sotto i molteplici profili del danno materiale e curriculare.

In data 23.07.2021 è stato pubblicato il **Decreto presidenziale del T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, n° 4094/2021**, che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n° 1799 del 29 dicembre 2020 indicando, a tal uopo, le concrete modalità attraverso cui procedere alla notifica per pubblici proclami.

Il citato decreto ha altresì fissato al 28.09.2021 la discussione in C.C. dell'istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.* promossa in uno al ricorso introduttivo.

Alla luce di ciò, si rendono tutte le informazioni ritenute necessarie dal Tribunale:

- 1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sede di Roma.
- 2) **Numero di Registro Generale del procedimento:** R.G. n° 7494/2021.
- 3) **Nominativo della parte ricorrente:** Francesco Sorrentino.
- 4) **Estremi dei provvedimenti impugnati:** **a)** nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n° 17960-P del 24.05.2021, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione "*per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*"; **b)** Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n° 506 del 24.05.2021, di approvazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale; **c)** ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo (anche *in parte qua*) dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto ivi compresi: **i)** l'Avviso di selezione "*per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*"; **ii)** l'allegato 1 all'Avviso di selezione *sub i*; **iii)** i verbali e tutte le risultanze dei lavori della commissione di concorso nominata con D.D.G. n° 80 del 12.02.2021, allo stato non conosciuti; **iv)** i criteri e le griglie di valutazione utilizzati dalla commissione di concorso, allo stato non conosciuti; **v)** eventuali

atti con cui il Ministero ha delegato agli organi periferici dell'Amministrazione le attività di verifica dei requisiti dei candidati, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti; **vi)** gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati ai fini dell'approvazione dei contratti di collaborazione, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti.

5) **Soggetti controinteressati:** sono da intendersi tali, ai fini del presente Avviso, tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusta avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020 (il ricorrente è stato espressamente dispensato dal Tribunale dall'indicazione nominativa degli stessi controinteressati).

6) **sunto del ricorso:** Francesco Sorrentino ha presentato tempestivamente domanda di partecipazione (per la figura di Architetto) all'Avviso di selezione "*per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", bandito il 29.12.2020 dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (oggi Ministero della Cultura). Dopo essere stato dichiarato idoneo e vincitore in virtù della graduatoria provvisoria pubblicata il 06.04.2021, Francesco Sorrentino ha ricevuto diverse richieste (ufficiali ed ufficiose) volte alla verifica del possesso dei requisiti già dichiarati in sede di partecipazione: ad esse il ricorrente ha sempre riscontrato secondo le modalità indicate dal Ministero nella *lex specialis* e nelle note ufficiali. Sennonché, del tutto inopinatamente, in data 24.05.2021 il Ministero ha inviato la nota prot. n° 17960-P (oggetto di gravame) con cui ha comunicato l'esclusione del candidato dalla procedura *de qua* "*ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso medesimo*". Da qui il ricorso volto all'annullamento della nota e degli atti ad essa preordinati, collegati, connessi e/o conseguenti, affidato a due motivi di gravame. Con il primo motivo di ricorso (**VIOLAZIONE E F.A. ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO COMPETITORUM* DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE - VIOLAZIONE E F.A. ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 - VIOLAZIONE E F.A. ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N° 165/2001 - VIOLAZIONE E F.A. DELL'ART. 24, COMMA 1, DEL D.L. N° 104/2020 (CONVERTITO IN L. N° 126/2020) - VIOLAZIONE E F.A. DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. N° 445/2000 - VIOLAZIONE E F.A. DELLA DIRETTIVA N° 14/2011 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -**

VIOLAZIONE E F.A. DEGLI ARTT. 3, 4, 5 E 6 DELL'AVVISO DI SELEZIONE - ECCESSO DI POTERE PER: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CARENZA - ILLOGICITÀ MANIFESTA - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA) è stata censurata la carenza e, comunque, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale, tautologicamente, si limita a richiamare l'art. 5 dell'Avviso di selezione. In ogni caso, è stato dimostrato come l'esclusione del ricorrente è infondata per ciascuno dei diversi motivi di esclusione che prevede il citato articolo 5.

Con il secondo motivo di censura, invece, (**VIOLAZIONE E F.A. ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO COMPETITORUM* DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE - VIOLAZIONE E F.A. ART. 6 DELLA L. N° 241/1990 - VIOLAZIONE E F.A. ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N° 165/2001 - VIOLAZIONE E F.A. DELL'ART. 24, COMMA 1, DEL D.L. N° 104/2020 (CONVERTITO IN L. N° 126/2020) - VIOLAZIONE E F.A. DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. N° 445/2000 - VIOLAZIONE E F.A. DELLA DIRETTIVA N° 14/2011 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E F.A. DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 11 E 12 DELL'AVVISO DI SELEZIONE - ECCESSO DI POTERE PER: DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CARENZA - ILLOGICITÀ MANIFESTA - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA)**) è stata dimostrata l'illegittimità del provvedimento impugnato perché, in ogni caso, il Ministero della Cultura avrebbe dovuto ordinare il soccorso istruttorio procedimentale, consentendo al ricorrente di dimostrare il possesso di tutti i requisiti di cui è (ed era sin dal momento della presentazione della domanda) in possesso.

La richiesta di annullamento degli atti è seguita dalla richiesta di una pronuncia conformativa da parte del Tribunale, volta ad ordinare all'Amministrazione intimata di adottare un nuovo atto di (ri)ammissione, quale vincitore, di Francesco Sorrentino.

Ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale, è stata proposta richiesta di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.

In via incidentale, il ricorrente ha altresì chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accertamento del diritto di accedere agli atti di cui aveva chiesto copia con propria missiva del 25.05.2021.

Da ultimo, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dalla mancata stipula del contratto di collaborazione nei termini e modi di legge da parte del Ministero della Cultura.

- 7) **Testo integrale del decreto: “*REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 7494 del 2021, proposto da Francesco Sorrentino, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabatino Rainone e Vincenzo D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Il Ministero della Cultura non costituito in giudizio; nei confronti Ferdinando D'Agostino, Fabia Sampaolo, Manlio Sarno non costituiti in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n° 17960-P del 24.05.2021, con cui è stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione “per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; b) Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n° 506 del 24.05.2021, di approvazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale; c) ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/ o conseguente, se ed in quanto lesivo (anche in parte qua) dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto ivi compresi: i) l'Avviso di selezione “per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; ii) l'allegato 1 all'Avviso di selezione sub i.; iii) i verbali e tutte le risultanze dei lavori della commissione di concorso nominata con D.D.G. n° 80 del 12.02.2021, allo stato non conosciuti; iv) i criteri e le griglie di valutazione utilizzati dalla commissione di concorso, allo stato non conosciuti; v) eventuali atti con cui il Ministero ha delegato agli organi periferici dell'Amministrazione le attività di verifica dei requisiti dei candidati, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti; vi) gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati ai fini dell'approvazione dei contratti di collaborazione, se esistenti e comunque, allo stato, non conosciuti; per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-diniego serbato dal Ministero della Cultura sull'istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente in data 25.05.2021 ex artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990 [doc. n° 5], con la quale egli ha richiesto “copia di tutti gli atti propedeutici, connessi o collegati*”**

al procedimento conclusosi con la richiamata nota prot. n. 17960 del 24 maggio 2021, onde consentire al mio assistito di poter tutelare, anche in sede giurisdizionale, i propri legittimi interessi” e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta con l'istanza ex artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990 del 25.05.2021; nonché, ancora, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati sotto i molteplici profili del danno materiale e curriculare; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Considerato che il ricorrente, che lamenta l'illegittima esclusione dalla procedura cui ha partecipato per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, aspira alla riammissione nella già acquisita – in sede di graduatoria provvisoria - qualità di vincitore, adducendo, quale situazione di “estrema gravità ed urgenza” a supporto della richiesta dell'intervento monocratico l'aggravato periculum in mora derivante dal fatto che l'Amministrazione sta già procedendo alla stipula dei contratti di collaborazione con gli altri soggetti vincitori, ma soprattutto a causa del fatto che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di Selezione, l'incarico di collaborazione non potrà eccedere la data del 31.12.2021; Considerato che chiede, pertanto, la ri-ammissione con riserva nella graduatoria impugnata quale vincitore illegittimamente pretermesso, anche eventualmente in soprannumero; Rilevato che la tutela cautelare interinale richiesta non potrebbe condurre alla stipula del contratto di collaborazione, in assenza di contraddittorio integro; Considerato, comunque, che la situazione giuridica del ricorrente è, per stessa sua ammissione, reintegrabile anche attraverso formule risarcitorie il che di per sé esclude la sussistenza anche del danno grave ed irreparabile; Considerato che un consistente numero di ricorsi interposti avverso gli atti della procedura di cui si tratta sono fissati alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, previa integrazione del contraddittorio e deposito da parte dell'intimato Ministero degli atti del procedimento; Ritenuta, pertanto, la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020; Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti: a) entro il termine perentorio di giorni 6 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - il nominativo della parte ricorrente; - gli estremi dei provvedimenti impugnati; - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; - un sunto del ricorso; - il testo integrale del presente decreto; c) entro il successivo termine perentorio di giorni 5, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso

*dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio; Ritenuta, infine, la necessità che l'amministrazione intimata depositi in giudizio documentati chiarimenti in ordine a tutte le censure poste a base del gravame, nei termini previsti per la trattazione dell'istanza cautelare in sede collegiale; P.Q.M. - respinge l'istanza citata in premessa; -dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nonché gli adempimenti istruttori a carico dell'amministrazione, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva; -fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 settembre 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2021. **Il Presidente Donatella Scalà**".*

Da ultimo, si segnala che **il presente avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla definizione del giudizio innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, R.G. n° 7494/2021.**

Francesco Sorrentino si rende disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale (“[...] parte ricorrente dovrà provvedere, **a sua cura e spese**, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura [...]”), ad adempiere al pagamento di tutto quanto il Ministero riterrà necessario ai fini della corretta esecuzione della notifica per pubblici proclami; a tal uopo, chiede che gli siano comunicati l'eventuale **quantum debeatur** e le **modalità** attraverso cui effettuare il pagamento.

Nola, 26.07.2021

avv. Sabatino Rainone